

# Orientamento Legale

Avvocato: CALDERON CERNA Ceveriano.  
Studio Legale Calderon.  
Via F. Balduino 3, Milano.  
studiolegalecalderon@hotmail.com  
Tel. 3888787590 / 3468417270.



## Il Reato d'Omicidio Stradale in Italia

### I. Premesse.

Il reato d'omicidio s'incorpora al sistema penale italiano con l'introduzione dell'art. 689° bis del codice penale, l'art. 689° c.p. invece tipificava solo l'omicidio colposo. L'intenzione del legislatore è anticipare le condotte degli agenti, cioè conducenti di veicoli che trovandosi in certe circostanze vietate dalla legge o meno, occasionano un incidente stradale col risultato morte. Questa nuova figura illecita, s'inquadra sempre, in congruenza con la critica ovvero la dottrina penale, in omicidio colposo. Invece con la recante integrazione del nuovo reato, si tiene una figura autonoma e quindi, tutti suoi elementi costitutivi dell'illecito, cioè le unità descrittive e normative sia giuridiche sia extra-giuridiche, sono ai così dire più garantistici.

L'oggetto giuridico del reato è la tutela della vita umana. Se l'evento non si traduce in morte della vittima, si esclude il reato e si avrà il delitto di lesioni. La rilevanza più nota della nuova fattispecie di reato è l'incremento delle pene, cioè si aggravano le condanne quando si violano le norme di circolazione stradale ed a causa di esso si produce un incidente stradale con l'effetto morte di una persona o persone. Di solito si è sostenuto che gli omicidi stradali, siano colposi, e quindi, nella letteratura penale, quest'approccio sarà molto discusso. Ma non è mio scopo di entrare nel merito, in pratica di trattare la dottrina penale sull'argomento, non è la sede, bensì solo titolo informativo, esporre i principali elementi che possano aiutare a capire al cittadino il grado di responsabilità di chiunque si mette alla guida di veicoli, violando le regole di circolazione, soprattutto in stato di ebbrezza o altre sostanze e cagionano la morte di persona o persone.

### II. Analisi.

#### 2.1. Tipicità.

Il nuovo delitto d'omicidio stradale è tipificato nell'art. 689° bis c.p., che alla lettera sancisce: "Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica con-

seguito all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo dispostosi al rosso ovvero circolando contro il semaforo, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la

pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto."

#### 2.2. L'elemento oggettivo.

Il soggetto agente del delitto, in pratica, la persona che commette il delitto può essere chiunque. Il comportamento consiste in mettersi alla guida di veicoli, trasgredendo la disciplina di circolazione stradale, in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica, cagiona la morte di una o più persone; il soggetto passivo ovvero la vittima, deve essere una persona fisica, escludendo il reato in altre ipotesi.

#### 2.3. L'elemento soggettivo.

L'elemento soggettivo del soggetto agente del delitto è a titolo di colpa o dolo. Nel tipo base concorre la colpa, ad esempio, nell'ipotesi in cui per il solo fatto guidare e violare le norme stradali si cagiona la morte di una o più persone, cioè bisogna un comportamento concomitante al fatto. Diversamente, il dolo, opera ex-ante e non ex-post dell'evento, sempre con la partecipazione di altre circostanze. In quest'ipotesi, ad esempio, l'agente che consuma bevande che deve guidare, assume bibite alcoliche o sostanze stupefacenti in quest'ultimo caso in grado di alterare l'aspetto psico-fisico.

#### 2.4. La consumazione del reato e tentativo.

Il reato di omicidio stradale si consuma con la morte della persona. Nella prima ipotesi del tipo base non opera il tentativo, perché è raffigurabile a titolo di colpa e non opera il tentativo; diversamente è nella seconda congettura, quando l'agente agisce con dolo, in questo caso è discutibile. In quest'ultima ipotesi, si pensi al fatto in cui Tizio, volendo uccidere Caio con la sua autovettura, assume bibite alcoliche o sostanze stupefacenti in grado di alterare il suo stato psico-fisico, agisce nel suo proposito, ma nel momento dell'esecuzione

dell'evento, questo non occorre a causa dell'intervento di un terzo soggetto che impedisce l'evento.

#### 2.5. Le circostanze aggravanti e le pene.

La valutazione delle circostanze consistono nel discriminare varie ipotesi, dalle quali anche dipende il quantum delle pene ad imponersi. In forma oggettiva si ha: per il solo fatto di porsi alla guida cagiona la morte di una o più persone violando le regole del codice della strada, la pena oscilla fra due e sette anni; quando l'agente si mette alla guida in stato di ebbrezza o dopo avere assunto sostanze stupefacenti capaci di alterare il suo stato psico-fisico, in pratica con tasso alcolemico superiore a 1,5 ml e di grave alterazione psicofisica rispettivamente, la pena oscilla fra otto e dodici anni; nell'ipotesi in cui l'agente, dopo avere bevuto sostanze alcoliche e appartiene ai conducenti di trasporto di persone: servizi di noleggio con conducente per trasporto di persone, servizi di piazza con autovetture con conducente a taxi, servizi di trasporto di cose per conto terzi, servizi di linea per trasporto di cose e di cose per conto terzi in servizio di piazza, in quest'ipotesi si applicano le medesime pene descritte; e, nell'eventuale congettura di guidare con tasso alcolemico superiore a 0,80 e non superiore a 1,5 ml, la pena è di cinque e dieci anni.

Alla pena di cinque a dieci anni soggiace chi cagiona la morte di una o più persone nelle seguenti ipotesi: il conducente in centro urbano alla guida a una velocità pari o superiore al doppio consentito e non inferiore a 70 km/h o in strada extraurbana guida ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto alla massima consentita; al conducente che passa la luce rossa; al conducente che fa una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità a intersezioni, curve, dossi ovvero a seguito di sorpasso in corrispondenza a un attraversamento pedonale o di linea continua. La pena è più aggravata, cioè aumentata, nell'ipotesi in cui l'agente è senza patente di guida, la stessa è stata sospesa o revocata, e quando guida sprovvista di assicurazione obbligatoria. La pena è ancora molto elevata nei casi in cui, l'agente cagiona la morte di più persone, produce la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena più grave aumen-

tata fino al triplo, ma in questi casi la pena non potrà superare diciotto anni.

#### 2.6. Le attenuanti.

La figura giuridica penale in analisi, ha un'attenuante applicabile a tutte l'ipotesi di reato, tranne, quando le persone offese, cioè quelle in cui il risultato dell'evento sia con pluralità di persone morte o lesionate. In tutte quelle altre ipotesi, senza pluralità di vittime, l'attenuante opera quando il soggetto agisce in una situazione nella quale l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione, in questi casi, la pena è ridotta alla metà. Allora quando l'evento non è conseguenza dell'azione o dell'omissione del soggetto agente? Esiste nel sistema penale varie supposizioni: si nominano cause oggettive di esclusione del reato, la più nota è quella dello stato di necessità, ad esempio se il soggetto agente è costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale. In ogni caso si deve valutare le modalità e le circostanze concrete per applicare l'attenuante.

### III. Sintesi.

La legge, in attesa di pubblicazione, è in realtà uno strumento notevole per l'eradicazione degli omicidi stradali ovvero eventi lesivi prodotti dalla circolazione stradale. Al mio giudizio i reati stradali sono comunque ed in ogni caso, eventi colposi. In conformità a questa posizione, ritengo che le pene siano veramente molto elevate. Si apre quindi, il dibattito nella letteratura penale italiana, su questioni come: il tempo di prescrizione di reato, sulla presunzione di colpa e di causalità fra lo stato di ebbrezza o in stato psicofisico e l'evento. Il risultato lesivo, infatti, deve essere la concretizzazione del rischio specifico insito nella guida in elevato stato di ebbrezza e di conseguenza si dovrà verificare in ogni caso, che l'evento sia dovuto all'incapacità del conducente di osservare le regole sulla circolazione in ragione dell'alterazione delle sue condizioni psico-fisiche dovute all'ingestione di alcol o stupefacenti.